

faccia pervenire la notizia di questa revocazione *re integra*, cioè prima che abbia il Mandatario accordato con alcuno di dare a nolo la medesima Nave; E in questocaso, quando il Mandatario tuttavolta la dia, non è tenuto il Padrone a rifar alcun danno, che intervenisse, nè a lui, nè a quei Mercanti, che avessero dopo la revocazione noleggiata dal mandatario la Nave.

Sopra questo Capitolo parla il Rocc. responsf. 20. num. 6. & 8.

Di patron che tirerà raggio trovato senza volontà delli Mercanti.
Cap. 256.

SE alcun Patron di Nave, o Navilio haveffe caricato in alcun luoco di robba di Mercanti, & andando a vela, o che fusse sorto in alcun loco, & si riscontrasse con alcuno raggio di fusta: come sono, arbori, antenne, o vele, o di qual si voglia altro legname: se il Patrone della Nave o del Navilio gli darà capo, o gli farà dare, perciocche lui lo tiri, se gli mercanti che nella Nave, o Navilio saranno, diranno al Patrone della Nave, o Navilio, che lo lasci andare, & che non lo tiri, se il Patrone della nave non lo vuole lasciar per detto de' mercanti, se gli mercanti diranno, & gli dichiareranno che se lui non lo lascia andare, che tutto danno, che a loro intervenga, o alla loro robba, che tutto vadi sopra di lui: & il Patrone della nave, o navilio, non lo lascerà andare sopra di quello, che gli Mercanti gli haveranno detto se a' Mercanti, o alla loro robba interverrà alcun danno il Patrone della Nave o Navilio è tenuto di tutto quel danno, che loro per colpa di lui haveranno sostenuto, & se lui non haveffe di che possa mendare, debbasi vendere la Nave o Navilio, che niuno può per niente contrastare, salvo gli marinari per li loro salarij, & se la Nave, o Navilio non bastasse, & il Patrone della Nave, o Navilio haveffe alcuni beni, debbano essere venduti per fare menda a quelli Mercanti di tutto il danno, che per colpa di lui haveranno sostenuto, & se quelli beni non bastassino, se lui è gionto debba essere pigliato, & messo in carcere, & starci tanto per infino che quelli

T

Mer